

GARANZIA SUPPORTITALIA SACE

<https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/garanzie-finanziamenti>

DESTINATARI DELLA MISURA

Società non in difficoltà, non soggette a sanzioni e colpite dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa in Ucraina, riconducibili a:

- Perturbazioni supply-chain
- Rincari fattori produttivi
- Cancellazioni contratti con controparti Russe o Ucraine
- Limitazione/Interruzione delle attività imputabili ai rincari dei costi energetici

IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA

15% del fatturato annuo totale medio dell'impresa beneficiaria negli ultimi tre periodi contabili chiusi - 50% dei costi energetici sostenuti in Italia nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di finanziamento.

OGGETTO GARANZIA e % COPERTURA SACE

La garanzia SACE potrà essere rilasciata per finanziamenti destinati ad investimenti, capitale circolante o costi del personale, con copertura del:

90% per aziende con 5Mld€

80% per aziende con >5000 dipendenti in Italia o Fatturato >1,5Mld€ e <5 Mld€

70% per aziende con fatturato >5Mld€

SACE può rilasciare gratuitamente le garanzie "SupportItalia" nel rispetto del regime "Aiuti di importo contenuto" del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e dei Regolamenti "de minimis", a condizione che:

- il tasso di interesse applicato dalla banca alla quota del finanziamento garantito non sia superiore al momento della richiesta di garanzia al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- i finanziamenti siano destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

L'importo massimo garantito del finanziamento con SupportItalia nel rispetto di quanto previsto dall'attuale Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato può essere elevato fino a 25 milioni di euro a copertura del fabbisogno di liquidità relativo ai successivi 12 mesi per le PMI e ai successivi 6 mesi per le grandi imprese. E' necessario che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE